



*Consiglio Regionale della Campania*

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2011.0025245/P**

Del. 24/10/2011 16 16 32

*Il Presidente*

Al Sig. Presidente della Giunta regionale  
On. Stefano Caldoro  
Via S. Lucia, 81 - N A P O L I

Oggetto: Errata corrige legge regionale 11 ottobre 2011, n. 16 “Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e modifica ed integrazione dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)”.

Si richiede ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della Regione Campania in forma digitale, la pubblicazione dell’errata corrige concernente l’articolo 1 della Legge regionale 11 ottobre 2011, n. 16.

*Articolo 1 pubblicato sul BURC n. 65 del 17 ottobre 2011:*

Art. 1

Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1  
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007)

1. All’articolo 9, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, è aggiunto il seguente comma:  
“5. La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione nei confronti di coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, per i quali, nelle more dell’approvazione della legge regionale organica di disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri regionali, si applicano le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).”.

*Consiglio Regionale della Campania*


*Articolo 1 corretto da sostituire a quello già pubblicato:*

Art. 1

Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1  
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge  
finanziaria regionale 2007)

1. All'articolo 9, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, è aggiunto il seguente comma:  
“5. I consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di  
cui all'articolo 416-bis del codice penale, restano sospesi dalla carica fino alla sentenza  
definitiva.”.

Il Presidente



*Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”), così come risulta modificato dall'errata corrige all'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2011, n. 16.*

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .  
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

**Testo coordinato dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007).**

**Art. 9**

**Conclusione del procedimento ad istanza di parte.**

1. Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, nonché ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si individua in novanta giorni il termine massimo per la conclusione dei procedimenti amministrativi regionali iniziati ad istanza di parte, fatte salve le procedure di gara, sottoposte alla disciplina normativa stabilita con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
2. I procedimenti la cui conclusione possa eccedere il termine massimo stabilito al comma 1, tenuto conto della sostenibilità dei tempi procedurali, dell'organizzazione amministrativa e della complessità della fase istruttoria, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dall'assessore alla riforma dell'amministrazione regionale.
3. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 iniziano a decorrere dal ricevimento dell'istanza.
4. In armonia con i principi fondamentali della legge 2 luglio 2004, n. 165 ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta e al Presidente si applica la disciplina di cui all'articolo 63, comma 1, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.
5. *I consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, restano sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva.*